



## Comune di Gessate

Provincia di Milano  
comune.gessate@legalmail.it  
Settore Polizia Locale



P607A  
M001  
Rev.1/2009

P.za Municipio 1 - 20060 Gessate (MI)  
Tel. 02.959299.553 - Fax 02.95382853  
P.I. 00973680150

Preliminare n. 60 del 27.09.2010

ORDINANZA N. 43 DEL 27 SET 2010

**REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: BADIA, ROMA, CANTÙ, AI BOSCHI, VIA M.S. MICHELE, 4 NOVEMBRE, CITTADELLA (VIA E P.ZA), MONTELLO, DELLA CHIESA E MERANO IN OCCASIONE DELLA "39<sup>a</sup> SAGRA DELLA PACIARELA" DEL 02 E 03 OTTOBRE 2010**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la nota del Comitato per la manifestazione storica ed il palio del pane a segnalazione delle iniziative che verranno attuate in occasione della "39<sup>a</sup> Sagra della Paciarella" del 02 e 03 ottobre 2010;

RITENUTO necessario adottare idoneo provvedimento viabilistico atto a disciplinare, per ragioni di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, la circolazione stradale e la sosta sulle vie e nelle piazze, nei giorni ed orari come meglio di seguito specificati;

VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 - 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che sulla via Badia e 4 Novembre saranno posizionati stand espositivi degli hobbisti, degli operatori del commercio su aree pubbliche e dei produttori agricoli;

VISTO il relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il nulla-osta emesso dalla Provincia di Milano, Ente proprietario di alcuni tratti di strada interessati dalla disciplina veicolare introdotta con la presente Ordinanza;

VISTA la Delibera C.C. n. 56 del 21.11.1997 "Approvazione Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della L. 241/90";

DATO ATTO che con Decreto n. 198 del 01 aprile 2010, il Sindaco ha conferito al Sig. Frigerio Walter le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 a decorrere dal 01.04.2010 e sino al 31.12.2010;

### ORDINA

di istituire per **sabato 02 ottobre 2010:**  
la sospensione della circolazione:

- in Via Badia, S.P. 176 dal Km. 1+250 al km. 1+650 dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
- in P.za Roma e Via Monte San Michele, S.P. 176 dal km 1+165 al km.1+900 dalle ore 20.00 e per il tempo necessario al transito del "Corteo Storico" previsto in circa 45 minuti;
- nelle Vie Merano, P.za Cittadella (sarà consentita la direzione verso l'uscita del centro abitato), Cittadella e 4 Novembre, S.P. n.216 dal km. 1+750 al km. 2+350 dalle ore 20.00 e per il tempo necessario al transito del "Corteo Storico" previsto in circa 45 minuti;

di istituire per **domenica 03 ottobre 2010**:

la sospensione della circolazione:

- in Via Badia – P.za Roma – Via Monte San Michele (tratto compreso tra la P.za Roma e la Via Brianza) S.P. n. 176 dal km. 1+250 al km. 1+900; nonché in Via 4 Novembre – Via Cittadella – P.za Cittadella e Via Merano (in queste ultime due Vie sarà consentita la circolazione in uscita dal Centro Abitato) S.P. n. 216 dal km. 1+750 al km. 2+350, dalle ore 7.00 alle ore 20.30, nonché in **Via Montello** per il solo tempo necessario per consentire il transito del corteo storico;
- l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta in tutte le aree adibite a parcheggio a margine della carreggiata, in Via Badia, nonché su ambo i lati di Via Della Chiesa dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Dal divieto di transito sono esclusi tutti i veicoli dei partecipanti alla manifestazione ed alla buona riuscita di questa quali ad esempio quelli degli ambulanti, degli hobbisti, dei produttori agricoli, degli espositori, dei gruppi folcloristici, ecc.; i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità individuabili o con adeguato contrassegno o certificazione; i residenti, le Forze dell'Ordine e di Polizia, i mezzi di soccorso, i veicoli a servizio delle persone con impedite e/o ridotta capacità motoria che si devono recare all'interno del perimetro dell'area in cui è inibita la circolazione ed i velocipedi.

Dal divieto di sosta sono esclusi tutti coloro i quali sono autorizzati all'occupazione di suolo pubblico.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 ( sessanta ) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia, oppure in alternativa entro 120 al Capo dello Stato per motivi di Legittimità.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, entro il medesimo termine di 60 ( sessanta ) giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, in relazione all'apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Dalla ~~Residenza~~ Municipale, 27.09.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
POLIZIA LOCALE  
(Comm. Agg. FRIGERIO Walter)

